

“DECRETO CARBURANTI” – LE NOVITA’

Con la pubblicazione in G.U. del 14/01/2023 DL n. 5/2023 entra in vigore il cd. “Decreto carburanti”, finalizzato ad attenuare l’impatto dell’incremento del prezzo dei carburanti per autotrasporto.

In particolare il Decreto introduce le seguenti principali misure:

- **la proroga al 2023 il “bonus carburante”**, cioè l’esenzione da Irpef del valore di buoni benzina/analoghi titoli ceduti gratuitamente ai **lavoratori dipendenti del settore privato** per l’acquisto di carburanti per autotrazione, **fino ad un importo massimo di €. 200**;
- la riproposizione del cd. “**bonus trasporti**” fino a un **massimo di €. 60**, a favore dei soggetti con reddito 2022 non superiore a €. 20.000.

PROROGA DEL “BONUS CARBURANTE” DI €. 200 (art. 1, co. 1)

L’art. 2 del DL n. 21/2022 (“Decreto Ucraina”) introduce una deroga, per l’anno 2022, alle disposizioni del co. 3 dell’art. 51, Tuir:

- l’importo del valore di **buoni benzina/analoghi titoli** ceduti ai **lavoratori dipendenti** di aziende private per l’acquisto di carburanti per autotrazione;
- **non è imponibile nel limite di euro 200** per lavoratore, ai sensi del co. 3, art. 51, TUIR.

Trattasi di erogazioni che, possono essere corrisposte “**ad personam**” e **non si estendono ai redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (CM 27/2022).

Ora viene disposto, che tale esenzione da rilevanza Irpef, viene **estesa ai buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro dal 1/01/2023 fino al 31/12/2023** fermo restando quanto previsto dal citato co. 3, art. 51, TUIR. **non viene, al contrario, prorogato l’ampliamento (a €. 3.000) del limite di detassazione riferito alla generalità dei benefit “in natura”, che dal 2023 torna al valore ordinario di €. 258,23 (CM 35/2022).**

Pertanto, nel 2023 opereranno due limiti massimi che ciascun lavoratore dipendente potrà ricevere senza che si applichi l’imponibilità, che **operano in modo indipendente** l’uno dall’altro:

Importo massimo		Denominazione	OGGETTO
a)	€. 200,00	Bonus carburanti	per i soli buoni carburante
b)	+ €. 258,23	Tutti i benefit "in natura"	per la generalità dei beni/servizi , inclusi eventuali buoni carburante eccedenti il limite di cui sopra
	€. 458,23		Totale dei benefit 2023

Si ricorda che, secondo l'Agenzia, ove risulti superato:

- ✓ uno solo dei 2 limiti: la tassazione scatta **limitatamente alla categoria superata** (rimanendo la detassazione riferita all'altra categoria)
- ✓ entrambi i limiti: opera la **tassazione per tutti i valori corrisposti**.

In sostanza, ai fini della verifica del superamento del limite occorre procedere nel seguente ordine:

- 1) in primo luogo: si verifica se superato il limite dei buoni carburante (€. 200): in caso negativo non scatta alcuna tassazione per tali buoni;
- 2) successivamente si procede ad analogo analisi riferita agli altri benefit: l'eventuale superamento (dei €. 258,23) comporta la sola tassazione di tali importi, senza che venga ripreso a tassazione l'importo dei buoni carburante;
- 3) infine, se viene superato il limite dei buoni carburante, l'eccedenza si cumula al limite riferito alla generalità dei benefit e ove detto secondo limite (€. 258,23) risulta anch'esso superato: risulterà imponibile la somma tra i benefit e i buoni carburante, in caso contrario non sarà imponibile alcunché.

Premi di risultato: secondo l'Agenzia, tali concetti operano anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus bollette e/o con i fringe benefit.

"BONUS TRASPORTO PUBBLICO" (art. 4)

Il Decreto reintroduce il cd. "Bonus trasporti", che consiste in un contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) per agevolare la mobilità delle persone fisiche.

Ora, la misura (finanziata da apposito fondo di € 100 mil. per il 2023), viene riproposta come segue:

Beneficiari	Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a €. 20.000.
Periodo	Il buono va utilizzato per acquisti dal 14/01/2023 fino al 31/12/2023
Utilizzo	Per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di: <ul style="list-style-type: none"> - trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; - o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Valore del buono	Il valore del buono è pari <ul style="list-style-type: none"> ▪ al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento; ▪ nel limite massimo di €. 60
Disciplina	Il buono: <ul style="list-style-type: none"> - reca il nominativo del beneficiario e non è cedibile; - è utilizzabile per l'acquisto di 1 solo abbonamento.
Redditi	Il valore del voucher: <ul style="list-style-type: none"> - non costituisce reddito imponibile del beneficiario; - non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. <p>Resta ferma la detrazione prevista dall'art. 15, co. 1, lett. i-<i>decies</i>), Tuir, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono (dunque, per l'eccedenza rispetto al limite di €. 60).</p>
Attuazione	Con DM interministeriale da adottare entro il 14/02/2023 (30 gg dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definite: <ul style="list-style-type: none"> ✓ le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono; ✓ e le modalità di emissione del buono.